CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione

1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028

Scheda aggiornata sulla base dell'ipotesi di accordo di rinnovo sottoscritta il 17 dicembre 2025. Le modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo diverse decorrenze specifiche previste per singoli istituti.

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Confartigianato Imprese di Pulizia, Cna Costruzioni – Cna Imprese di Pulizia, Casartigiani, Claai	**Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti**

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre

Scatti di anzianità

5 scatti biennali

Livello	1	2	3S	3	4	5	6
Importo	30,47 €	26,85 €	23,76€	21,17 €	18,59 €	17,04 €	15,49 €

Apprendisti: dal 1° gennaio 2026 maturano gli scatti di anzianità; per gli apprendisti già in forza la maturazione decorre dalla stessa data. Lo scatto maturato durante l'apprendistato è pari a 6,00 €, non rapportato alla progressione retributiva, con rivalutazione al livello finale dal periodo di paga successivo al termine del periodo formativo.

Una tantum

Una tantum pari a 104,00 € erogata in due tranche: 52,00 € con la retribuzione di febbraio 2026 e 52,00 € con la retribuzione di giugno 2026. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione spetta il 70% degli importi, con le medesime decorrenze.

Indennità

Quadro	25,82 €
Trasferta	rimborso delle spese di viaggio, di vitto e/o alloggio e delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione.
Di cassa	• 3% • Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note eccetera, di importo complessivo superiore € 4,64811 giornaliere, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5% sulla retribuzione base.
Di lavoro disagiato	Da concordare tra le parti a livello regionale
Di rimozione scorie e spolverino altoforno	€ 0,04906 per ogni ora lavorativa
Pulizia reparti lavorazioni industriali	€ 0,03615 per ogni ora lavorativa
Pulizia ambienti radioattivi	€ 0,12395 per ogni ora lavorativa in specifiche zone controllate
Lavoro nel sottosuolo	• € 0,02582 per ogni ora lavorativa • Per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale verrà corrisposta un'indennità oraria di € 0,03099 non cumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo.
Aeroportuale	Da concordare tra le parti in sede territoriale
Vitto e alloggio	al personale cui per esigenze di servizio, la ditta chiede di restare a disposizione nei locali dell'azienda, la concessione dell'alloggio sarà gratuita

Indennità speciale

Livello	1° novembre 2022	1° dicembre 2024
1	126,55 €	131,55 €
2	108,58 €	113,58 €
3S	104,86 €	109,86 €
3	96,81 €	101,81 €
4	88,73 €	93,73 €
5	83,17 €	88,17 €
6	76,97 €	81,97 €

Maggiorazioni	**Tipologia**	**Incrementi**
	Straordinario diurno feriale	25 %
	Straordinario notturno	50 %
	Straordinario festivo	65 %
	Straordinario notturno festivo;	75 %
	Lavoro compiuto nei giorni considerati festivi	50 %
	Lavoro notturno	20 %
	Lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati	30 %
	Lavoratori part-time	
	Lavoro supplementare: non può superare il 50% dell'orario part-time pattuito; la maggiorazione è calcolata sulla retribuzione tabellare	25 %
Straordinari	Massimo 200 ore annue	
Banca Ore	Recupero entro 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato. Qualora sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.	

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**173**
Coefficiente giornaliero	**22** (5 giorni a settimana) **26** (6 giorni a settimana)
Orario normale di lavoro settimanale	40 ore su 5 giorni
Flessibilità oraria	• Possibile superamento dell'orario contrattuale entro le 48 ore settimanali, per massimo 120 ore annue • Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% • A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponde, entro 6 mesi, pari entità di riposi compensativi. • Lavoratori interessati percepiscono retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario contrattuale.

Ferie e permessi		
Ferie	• 22 giorni (se prestazione distribuita su 5 giorni) • 26 giorni (se prestazione distribuita su 6 giorni) L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre	
Permessi retribuiti	**Rappresentanti sindacali**	per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi occupati in imprese che abbiano almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 5 ore mensili, anche cumulabili per trimestre
	Assemblee	10 ore annue per assemblee dei lavoratori
	Famiglia	Nascita di un figlio
	Per lutto familiare o grave calamità	3 gg, elevati a 5, di cui 3 retribuiti, se l'evento si è verificato fuori provincia
	Diritto allo studio	• 10 ore annue per i lavoratori aventi diritto • 150 ore ogni tre anni, usufruibili anche in un solo anno

Festività e festività soppresse	
Festività	• oltre a quelle di legge, il Santo Patrono e il giorno di Pasqua • trattamento domenicale in occasione del 4 novembre
Ex festività	• gruppi di 4 o 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite. • I permessi maturati nell'anno solare potranno essere utilizzati entro il 30 settembre dell'anno successivo - Qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	**Comporto**	conservazione del posto per un periodo di 9 mesi
	Trattamento economico	• integrazione indennità Inps fino al 100% della retribuzione a partire dal primo giorno • le integrazioni spettano per la durata massima di 180 giorni nell'anno solare
Infortunio	**Comporto**	• in caso di malattia professionale, conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge • in caso di infortunio, conservazione del posto fino alla guarigione clinica
	Trattamento economico	l'azienda integra, a partire dal 1° giorno di assenza, l'indennità temporanea erogata dall'Inail fino a raggiunge il 100% della retribuzione

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	5 mesi indennizzati dall'INPS all'80% della retribuzione
	Paternità	10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
	Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
	Matrimoniale	15 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata con un preavviso di almeno 20 giorni dal suo inizio
Aspettative	**Malattia/Infortunio**	• Non retribuita e non superiore a 4 mesi, al termine del comporto
	Tossicodipendenti	• Per partecipare a programmi terapeutici e socioriabilitativi
	Violenza di genere	• Ulteriori 3 mesi retribuiti al 70% della retribuzione globale mensile, su richiesta della lavoratrice, dopo il congedo previsto dalla legge.

Periodo di prova					
Livello	1	2	3 e 4	3S	Operai (dal 1/02/2026)
Durata massima	4 mesi	3 mesi	2 mesi	2 mesi	40 giorni lavorativi

Preavviso per licenziamento o dimissioni			
Anzianità	**Impiegati**		**Operai (dal 1/02/2026)**
	Liv. 1, 2 e 3S	**Liv. 3 e 4**	
Fino a 5 anni	1 mese ½	1 mese	12 gg
Da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese e ½	16 gg
Oltre 10 anni	2 mesi e ½	2 mesi	20 gg
Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese			
Per gli operai i termini di disdetta decorrono da qualunque giorno della settimana			

Tempo determinato
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi: • nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa; • per sostituzione di lavoratori assenti; • con lavoratori di età superiore a 50 anni. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge. In aggiunta al periodo massimo come sopra definito, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale. È possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi. Ulteriore causale contrattuale: esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico disponibile, in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Part-time	
Clausole elastiche	la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part time orizzontale, verticale o misto); tali variazioni devono essere comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e saranno pagate con una maggiorazione retributiva del 10%. In presenza di emergenze il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi ed in tal caso la maggiorazione sarà elevata al 15%. Nel caso di part time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente

Welfare contrattuale			
Ente Bilaterale	**EBNA**		
	Contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità.		
Previdenza integrativa	Fondo **Artifond – FON.TE.**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	1% della retribuzione
		a carico impresa	1% della retribuzione
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	Fondo **SAN.ARTI**		
	Contribuzione	**a carico impresa**	• 10,42 € per 12 mensilità
Assistenza legale	L'azienda garantisce assistenza legale ai Quadri per i procedimenti civili e penali per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.		